



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.129

OGGETTO:

Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del relativo prezzo di cessione.

L'anno **duemilaventitre** addì **sedici** del mese di **novembre** alle ore **diciannove** e minuti **zero**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale. Risulta in collegamento da remoto l'Assessore Alessia Perrone e sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GHIO Roberto	Sindaco	Sì
2. ROMANO Paolo	Vice Sindaco	Sì
3. BARBINI Cristian	Assessore	Sì
4. PERRONE Alessia	Assessore	Sì
5. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Assessore	Sì
6. MIGLIORE Silvia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		0

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietrantonio DI MONTE la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GHIO Roberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del relativo prezzo di cessione.**

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 172 lett. c) D.lgs. 267/2000, costituisce allegato al bilancio la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 167/1962, 865/1971, 457/1978, nonché all'art. 14 D.L. 55/1983 conv. in L. 131/83, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, con la quale stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

VISTA la L. 865/1971, afferente i programmi e il coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento all'art. 51, ai sensi del quale, in assenza del piano di cui all'art. 1 L. 167/1962, è prevista la localizzazione in aree individuate dal Consiglio Comunale dei programmi costruttivi per l'edilizia economica e popolare;

VISTA la L. 179/1992, e s.m.i., concernente norme per l'edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento all'art. 22, che estende a tutti i Comuni la localizzazione di cui all'art. 51 L. 865/1971, e che prevede l'ubicazione dei programmi di edilizia agevolata anche in aree esterne ai piani di zona di cui alla L. 167/1962 ed alle perimetrazioni di cui all'art. 51, purché destinate dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a carattere residenziale;

VISTA la L. 457/1978, afferente norme per l'edilizia residenziale, con particolare riferimento all'art. 28, concernente i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, laddove sono previste le finalizzazioni all'edilizia economica e popolare, nonché all'art. 18, in materia di mutui agevolati aventi uguale finalizzazione;

VISTO l'art. 27 L. 865/1971, laddove è prevista la facoltà, in capo ai Comuni, di formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, con successiva cessione del diritto di superficie o di proprietà;

CONSTATATO che con deliberazione consiliare n. 23 in data 12.6.1986 è stato approvato il Piano per l'edilizia economica e popolare di Santena, redatto dall'Arch. Bruno CAGGIULA di Moncalieri.

Come indicato nella relazione illustrativa allegata al progetto in questione, per la realizzazione del PEEP era necessario provvedere all'acquisizione di aree aventi rispettivamente superfici pari a: mq 6.137 per il PEEP 1, mq 15.450 per il PEEP 2 e mq 15.595 per il PEEP 3 e che a tutt'oggi rimangono da definire le acquisizioni, ma solo a livello di dettaglio, delle aree inerenti il PEEP 3 ed il PEEP 2.

Il Comune di Santena, con deliberazione consiliare n. 45 in data 4.2.1987, ha stabilito le indennità di esproprio per le diverse aree (PEEP1, PEEP2 e PEEP3).



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Le aree destinate alla realizzazione degli interventi di Edilizia Economico Popolare sopra descritti sono state tutte assegnate a cooperative edilizie, in diritto di superficie per quanto riguarda il PEEP 3 ed in forma mista (diritto di proprietà e diritto di superficie) per quanto riguarda il PEEP 1 ed il PEEP 2.

Inoltre che con le deliberazioni consiliari n. 175 in data 18.10.1988 e n. 31 in data 3.2.1989 è stato approvato il Piano per gli insediamenti produttivi in area ALIP 1 del P.R.G.C. di Santena, redatto dagli Arch. G. Saracco ed A. Ughetto dello Studio Tecnico Associato ISESCO 2 di Torino. Come indicato nella relazione illustrativa allegata a quest'ultimo progetto, il PIP interessa una superficie pari a mq. 59.097 e le aree sono tutte di proprietà dei soggetti attuatori: non occorre pertanto provvedere all'acquisizione di aree.

In base a quanto sopra evidenziato, risulta quindi che la verifica di cui all'art. 14 della legge 26.4.1983 n.131 nonché dell'art.172 del D. Lgs.18.08.2000 n.267, è da considerarsi negativa, sia per quanto riguarda le aree da destinarsi alla residenza, sia per le aree da destinarsi alle attività produttive;

VISTO il D.lgs.267/2000 e la normativa in materia;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

In relazione a quanto sopra si propone pertanto che la Giunta Comunale,

DELIBERI

1. **DI STABILIRE** quanto segue:

La verifica di cui all'art.14 della legge 26.4.1983 n.131 nonché dell'art.172 del D. Lgs.18.08.2000 n.267, è negativa per quanto riguarda le aree di cui alla L. 18.4.1962 n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto le aree destinate alla realizzazione del Piano per l'edilizia economica e popolare - PEEP (approvato con deliberazione consiliare n. 23 in data 12.6.1986) sono state tutte assegnate. La verifica risulta essere altresì negativa per quanto riguarda le aree da destinarsi alle attività produttive e terziarie. Per quanto sopra esposto non si procede a determinazione dei prezzi di cessione.

2. **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241/90 – Capo II - è l'arch. DIMONTE Marcello – Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali.

3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18.08.2002 n. 267.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: GHIO Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.